



Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 e comma 7, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata del contratto di cui all'Ordine n. 5912800 autorizzato con Determina DG n. 1276/2020 e sottoscritto in favore dell'OE Repas Lunch Coupon S.r.l. in adesione alla Convenzione CONSIP Ed. 8 – Lotto 8, per la fornitura dei servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto), tipologia "a valore", a favore del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG Convenzione 73905445D7 - CIG derivato 8540772404 - CUI F97345810580202000001

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre

2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante *"Codice dei Contratti Pubblici"* e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 106, comma 1 lettera c), in virtù del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *"ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto"*;

Visto altresì il comma 7 del succitato art. 106 del Codice in virtù del quale, nel caso di cui al comma 1, lettera c) in parola, *"il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale"*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *"Responsabile unico del procedimento"* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ad esclusione di quelli in ambito ICT;

Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*;

Vista la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Visto l'Accordo per la concessione di buoni pasto al personale civile - comparto Ministeri, sottoscritto il 30 aprile 1996, e l'Accordo per l'attribuzione di buoni pasto al personale dirigente - comparto Ministeri, sottoscritto l'8 aprile 1997, che prevedono l'attribuzione al

personale, dirigenziale e non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, del buono pasto per ogni singola giornata lavorativa, con le modalità previste da detti Accordi;

Visto l'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 in virtù del quale *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”*;

Visto il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* che all'articolo 1 comma 7 prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche tra cui l'AIFA di approvvigionarsi di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali di riferimento;

Visto il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/12/2015 recante *“Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto”*, pubblicato nella Gazz.Uff. 4 febbraio 2016, n. 28, in virtù del quale *“la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”*;

Visto l'art. 1 comma 510 della L. n. 208/2016 in virtù del quale: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

Vista la Convenzione “BUONI PASTO ed. 8” il cui Lotto n. 8 – (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna) è stato aggiudicato in favore della Repas Lunch Coupon S.r.l.;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 264/2020 recante *“Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2020-2021”*, nella quale è stato espressamente previsto l'acquisto dei buoni pasto per i dipendenti dell'Agenzia per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021, per un importo stimato di € 1.281.182,00 oltre IVA, col CUI n. F97345810580202000001;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 1152/2020 recante *“Approvazione della prima variazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2020-2021, adottato con Determina AIFA DG n. 264/2020”*, con la quale è stato modificato, in ragione delle riquantificazioni effettuate a cura del DEC alla luce delle nuove stime e sulla base dei dati delle presenze in possesso del medesimo, l'importo previsto dell'acquisto in parola col CUI n. F97345810580202000001 da € 1.281.182,00, per la durata di 24 mesi, ad € 520.662,24 oltre IVA, per la durata di 12 mesi;

Vista la Determina DG n. 1276/2020 con la quale è stata autorizzata l'adesione al Lotto 8 della Convenzione CONSIP ed.8 "BUONI PASTO ELETTRONICI" (CIG 73905445D7 e CIG derivato 8540772404) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, tipologia "a valore", in favore delle amministrazioni pubbliche, e la contestuale sottoscrizione del relativo Ordine Diretto di Acquisto della durata di 12 mesi da effettuare in favore dell'OE Repas Lunch Coupon S.r.l. avente ad oggetto n. 92.316 buoni pasto elettronici sia per il residuo periodo del 2020 (da agosto a dicembre) che per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021, per un importo complessivo di € 520.662,24 oltre IVA;

Preso atto che l'attuale Ordine Diretto di Acquisto n. 5912800/2020 è in scadenza in data 09/12/2021 e presenta un residuo ad oggi pari a € 249.457,20 oltre IVA;

Visto il modulo di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Ufficio gestione e trattamento giuridico del Settore Risorse Umane n. prot. 135910/P del 22/11/2021, acquisito in pari data al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio con n. 136231/A, con il quale l'Ufficio gestione e trattamento giuridico del Settore Risorse Umane ha richiesto *"l'estensione di n. 12 (dodici) mesi della durata del contratto di cui all'ordine n. 5912800 in scadenza al 09/12/2021"* e senza ulteriori oneri aggiuntivi per l'Agenzia;

Tenuto conto che la su menzionata modifica del contratto non comporterà ulteriori oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo contrattuale autorizzato con Determina DG n. 1276/2020;

Preso atto, come indicato nel predetto modulo, che il suddetto acquisto si rende necessario al fine di *"garantire la continuità dell'erogazione dei buoni pasto, in sostituzione del servizio mensa, ai dipendenti dell'Agenzia, come previsto dai CC.CC.NN.LL."* per ulteriori n. 12 mesi ovvero per l'anno 2022, e al fine di *"non incorrere in eventuali penali per il mancato consumo dell'ordine in corso entro il 09/12/2021"*;

Preso atto altresì che l'Agenzia, come evidenziato nella richiesta d'acquisto su menzionata, non ha consumato nell'arco dell'anno 2021 l'intero importo di € 520.662,24 oltre IVA di cui al sopra citato Ordine Diretto di Acquisto n. 5912800/2020 *"in quanto a causa dell'emergenza Covid le presenze del personale in sede sono state fortemente discontinue e comunque inferiori rispetto all'atteso"*;

Vista la nota a mezzo e-mail del 23/11/2021 num. prot. 136769-23/11/2021-AIFA-AIFA-A del DEC del Contratto di cui all'Ordine n. 5912800 autorizzato con Determina DG n. 1276/2020, alla quale integralmente si rimanda, con la quale è stata confermata la regolare e corretta esecuzione del Contratto sino ad oggi da parte del fornitore e ribadita la necessità della modifica di cui all'art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 e comma 7, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;

Considerato che ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende"*;

Vista l'autorizzazione del RUP, trasmessa con e-mail del 23/11/2021, num. prot. 0136772-23/11/2021-AIFA-AIFA-A, con la quale il RUP, per le ragioni di fatto e diritto alle quali

integralmente si rimanda, ha autorizzato la richiesta modifica, avendo verificato la sussistenza nel caso di specie di tutte le condizioni richieste dall'art. 106 del Codice, in primo luogo, in quanto la variante non comporta oneri aggiuntivi per AIFA, non altera la natura generale del contratto ed è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione alla luce della *sopravvenuta normativa* nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha favorito lo svolgimento delle prestazioni lavorative in regime di smart-working rispetto alla modalità in presenza sino all'emanazione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8/10/2021, facendo sì che il numero di buoni pasto elettronici effettivamente erogati ai dipendenti dell'Agenzia fosse inferiore rispetto al numero stimato per il periodo 31 gennaio 2021- dicembre 2021, con un residuo di spesa autorizzata e non erogata pari a € 249.457,20 oltre IVA ;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della modifica del contratto/Ordine)

1. Per le motivazioni di cui in premessa è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) nn. 1) e 2) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la modifica della durata del contratto di cui all'Ordine n. 5912800 autorizzato con Determina DG n. 1276/2020 e sottoscritto in favore dell'OE Repas Lunch Coupon S.r.l., con sede legale in Roma, Via del Viminale 43-00184, (C.F. n. 08122660585, P. IVA 01964741001), in adesione alla Convenzione CONSIP Ed. 8 – Lotto 8, per la fornitura dei servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto), tipologia "a valore", a favore del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG Convenzione 73905445D7 - CIG derivato 8540772404, per l'acquisto di n. 92.316 buoni pasto elettronici.
2. Per effetto della presente modifica la durata del su menzionato contratto di cui all'Ordine n. 5912800/2020 è estesa per ulteriori n. 12 (dodici) mesi a far data dal 10/12/2021 e con scadenza al 09/12/2022.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. La predetta modifica contrattuale non comporta ulteriori oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo contrattuale pari a € 520.662,24 oltre IVA previsto e autorizzato in favore dell'OE Repas Lunch Coupon S.r.l. con Determina DG n. 1276/2020.

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziopubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 24/11/2021

Il Direttore Generale

Nicola Magrini

Pubblicato sul profilo del committente in data _____.

